



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta"

20833 Giussano fraz. Paina (MB) - Via Manzoni,50

Tel. 0362/861126

e-mail: mbic83400b@pec.istruzione.it mbic83400b@istruzione.it

sito: www.icdonberettagiussano.edu.it

A.S. 2023/24

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'esame del 2024 conferma il definitivo ritorno al "nuovo" esame di stato del I ciclo: l'esame si svolgerà sulla base delle novità introdotte dal **D. Lgs. n.62/2017**, normate in dettaglio dal D.M. 741/2017 e praticate nel 2018 e 2019, che ha segnato un netto di cambio paradigma valutativo e, dopo la stagione dell'emergenza pandemica, nel 2023.

L'unica importante novità riguarda l'adozione di un **nuovo modello di "Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione"**, allegato B al D.M. n.14 del 30/01/2024 in sostituzione dell'allegato B al D.M. n. 742/2017.

L'Esame di Stato è un **momento/processo valutativo** e, in quanto tale, come tutte le esperienze valutative:

- ha per oggetto il **processo formativo** e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni
- ha **finalità formativa ed educativa**
- concorre al **miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo** degli stessi
- **documenta lo sviluppo dell'identità personale**
- promuove la **autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

Si ravvisa anche **una funzione orientativa** dell'esame di Stato.

Linee guida per l'orientamento del 2022 sollecitano di valorizzare, nelle prove d'esame, le esperienze di formazione opzionale infra ed extrascolastica, "*occasioni per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali gli studenti reputino di poter esprimere il meglio di sé*".

L'esame è **finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno** con riferimento al **profilo finale dello studente** secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché ad accertare il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.**

La cornice normativa di riferimento

- **L. 13 luglio 2015, n. 107** – «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»
- **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62** – «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato»
- **D.M. 741 del 3 ottobre 2017** – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- **D.M. 742 del 3/10/2017**– Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
- **Nota MIM AOODGOSV 4155 del 7 febbraio 2023** – «Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa»
- **Nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017** – «Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione»
- **Nota Ministeriale 312 del 9 gennaio 2018** – «Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione ‘Linee guida’ e indicazioni operative»
- **Nota MIUR AOODGOSV 7885 del 9 maggio 2018** – «Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.»
- **Nota M PI AOODGOSV 5772 del 4 aprile 2019** – «Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.»
- **Ordinanza ministeriale 156 del 4 giugno 2022** – «Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022»
- **D.M.14 del 30/01/2024** - Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze

RIUNIONE PRELIMINARE

La commissione d’esame, presieduta dal dirigente o da un suo delegato, è composta da **tutti i docenti delle classi terze dell’istituzione scolastica.**

In sede di riunione preliminare, la commissione:

- predispone almeno **tre terne di tracce per la prova scritta di italiano**, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali;
- predispone **tre tracce per la prova scritta di matematica**, ciascuna riferita alle seguenti tipologie: problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta aperta
- sceglie, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre **le tre tracce** costruite sulla base del **livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l’inglese** e del **livello A1 per la seconda lingua**;
- definisce gli **aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare durata oraria di ciascuna prova scritta (max. 4 ore), l’ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo) e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
- definisce i **criteri di correzione e valutazione delle prove** d’esame, che devono essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione dei consigli di classe, (definiti i criteri è bene procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione per ciascuna delle prove d’esame);
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
- definisce i criteri per l’attribuzione della lode
- **assegna eventuali privatisti** alle sottocommissioni

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe, compresi i docenti di religione e attività alternativa. Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato a.s. 2023/24, degli alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (ciò è richiesto anche per i privatisti).

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, **possono non ammettere** l'alunna o l'alunno all'esame di Stato con adeguata motivazione.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

VOTO DI AMMISSIONE

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla **relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno e secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.**

Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

Per i candidati privatisti non si attribuisce un voto di ammissione e non si redige la certificazione delle competenze

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. n 741 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione viene attribuito, quindi, tenendo in considerazione i criteri deliberati dal collegio nella loro prospettiva evolutiva quali:

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo
- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione)
- l'apprendimento e le competenze maturate
- *la media dei voti del terzo anno* viene considerato il parametro di riferimento per pervenire al voto di ammissione *considerando che la media delle valutazioni conclusive del terzo anno costituisce sintesi del percorso scolastico dell'alunno* (tale media può essere incrementata di un bonus in considerazione dei meriti dell'alunna o dell'alunno nel percorso scolastico in termini di partecipazione attiva e costante, partecipazione a concorsi, conseguimento di certificazioni linguistiche comunque acquisite,...)

In caso di non ammissione all'esame viene espresso un giudizio, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

In caso di non ammissione all'esame, si adotteranno idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

PROVE D'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) prova scritta di lingue straniere, disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017, articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, attraverso il quale deve essere accertato il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché il livello di padronanza delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

«La commissione predisponde almeno tre terne di tracce», adottando le seguenti tipologie:

a) Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Le diverse tipologie possono **essere combinate in un'unica traccia, strutturata in più parti.**

È possibile **inserire due o anche tre tracce riferibili a una stessa tipologia**, ma è obbligatorio che tutte le tracce proposte facciano riferimento alle tipologie individuate dalla normativa.

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.)
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. (DM 741/2017).

La durata della prova è di **quattro ore**.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) **problemi** articolati su una o più richieste;
- b) **quesiti** a risposta aperta.

La commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

I problemi devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola.

Attraverso la prova scritta di matematica si dovranno accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

- **numeri;**
- **spazio e figure;**
- **relazioni e funzioni;**
- **dati e previsioni.**

La durata della prova è di **tre ore**.

Prova scritta di lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, svolte in un'unica giornata. Essa è diretta ad accertare le competenze di comprensione e di produzione scritta.

La commissione d'esame predispone tre tracce, costruite sulla base del **livello A2** del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per **l'inglese** e del **livello A1** per la **seconda lingua** e scelte tra le seguenti tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017:

- a) **questionario** di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un **dialogo su traccia** articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) **lettera o email personale** su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) **sintesi di un testo** che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

La valutazione:

- ✓ è unica per entrambe le prove di Lingue Straniere (DM. 741/2017, art. 12, c.3);
- ✓ non frutto di una mera operazione aritmetica (Nota MIUR n 7885 del 9 maggio 2018);
- ✓ deve considerare nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera (Nota MIUR n 7885 del 9 maggio 2018).

La durata della prova è di **un'ora e mezza per ciascuna sezione**, con uno stacco temporale tra le due sezioni.

Il colloquio d'esame

L'esame si conclude con il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel **profilo finale dello studente** previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ponendo particolare attenzione alle **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline** di studio

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di **educazione civica**.

Il colloquio d'esame rappresenta una **tappa importante del percorso scolastico individuale**: è necessario che sia un **momento di significativa conclusione**.

È fondamentale che gli studenti lo considerino come un'occasione attraverso la quale raccontarsi, dimostrando il grado di maturazione raggiunto. Non dovrà consistere, pertanto, nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze, né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline, accertamenti svolti periodicamente nel corso dell'anno e verificati in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione.

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e dello sviluppo formativo di ciascuno.

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione del livello raggiunto dall'alunno nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'alunno, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità, capacità e competenze del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame.

E' opportuno introdurre elementi di autovalutazione, essendo l'alunno il protagonista dell'apprendimento

La durata del colloquio ad alunno è di almeno mezz'ora, massimo 40 minuti, salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi.

LA VALUTAZIONE FINALE

Commissione e sottocommissioni, una volta terminati i colloqui, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

La **sottocommissione valuta le prove d'esame** secondo i criteri definiti dalla commissione, **formula la proposta di valutazione finale**, ossia l'attribuzione del voto finale in decimi e l'eventuale **proposta per l'attribuzione della lode**.

La **commissione** delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno e all'unanimità l'attribuzione della menzione di lode in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

La **valutazione finale complessiva** si ottiene secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM n. 741/2017, secondo la procedura di seguito descritta:

- preliminarmente la sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti;
- successivamente la sottocommissione calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio; tale media viene arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Il voto finale così ottenuto per ciascun alunno viene proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

ALUNNI CON DISABILITÀ DI APPRENDIMENTO (DM 741/2017 art. 14)

“Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. **Le alunne e gli alunni con disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. **Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato** - fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva (Nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017) - **viene rilasciato un attestato di credito formativo.** Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

6. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

8. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

9. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

ALUNNI CON DSA (D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

I candidati con disabilità certificata, ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare (D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 15- Nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017)

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola.

In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze che descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente a cui l'intero processo di insegnamento/apprendimento è finalizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 4, del DM 14/2024, come già previsto dal DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative, utili a riportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla stessa prova.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite **affissione di tabelloni presso la scuola** sede della sottocommissione e distintamente per classe **nell'area documentale riservata alla singola classe del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell'esame, nel tabellone e nell'area riservata del predetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura "Non diplomato".

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell'esame.

L'eventuale non superamento dell'esame comporta la ripetenza della terza classe.

La ripetenza è intesa come possibilità di recupero, orientamento e maturazione offerta all'alunno nell'intento di promuoverne la formazione.

Per questo, in genere, l'alunno non licenziato viene mantenuto nel medesimo corso, così da avere il supporto della continuità didattica.

La Dirigente scolastica
Sabrina Amato

Firmato digitalmente ai sensi del CAD